I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 437/68 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1968

che modifica il regolamento n. 111/64/CEE per quanto riguarda i prelievi applicabili alle importazioni di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel luglio del 1966 la Comunità ha intavolato negoziati in seno al GATT a titolo dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, in previsione di una modifica o di un ritiro delle concessioni tariffarie che aveva accordato durante i negoziati di Ginevra 1960/1961 per i formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune ;

considerando che i negoziati con una delle parti contraenti sono giunti a buon fine e che l'andamento dei negoziati con le altre parti contraenti interessate permette di prevederne la prossima conclusione ;

considerando che tale conclusione potrebbe essere facilitata se la Comunità ponesse in vigore, a titolo autonomo, talune delle offerte già presentate per compensare il ritiro o la modifica delle concessioni di cui sopra ;

considerando che le offerte in questione riguardano taluni dei prodotti di cui alla voce 04.04 A II dell'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato in ultimo luogo dal regolamento n. 1028/67/CEE (3) ;

considerando che in virtù delle disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE l'importo del prelievo applicabile alle importazioni di un determinato prodotto in provenienza dai paesi terzi è uniforme per tutti questi paesi ; che, in linea di massima, tale importo corrisponde, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, diminuito del prezzo del prodotto in provenienza dallo Stato esportatore, reso franco frontiera dello Stato membro importatore, e di un importo che rappresenta l'incidenza delle imposizioni interne riscosse all'importazione ;

considerando tuttavia che la Comunità si è impegnata ad instaurare per il formaggio Tilsit (Havarti), un sistema che permetta la limitazione dell'importo dei prelievi secondo l'origine e la provenienza, a condizione che il paese esportatore garantisca un prezzo minimo per i prodotti importati ;

considerando che i prelievi per i prodotti di cui alla sottovoce 04.04 E VIII del suddetto allegato II sono stati determinati a seconda che il loro tenore in peso di materie grasse sia superiore o meno ad un determinato limite ; che questo limite è stato fissato al 32 % ; che è stato tuttavia costatato che i prodotti normalmente commercializzati sotto questa voce possono raggiungere un tenore in materie grasse del 36 % ;

considerando che in alcuni Stati membri sono stati importati, in provenienza dai paesi terzi, prodotti della sottovoce 04.04 F II il cui tenore in materie grasse supera considerevolmente quello che abitualmente è proprio a questi prodotti e che è stato preso in considerazione per il calcolo del prelievo ;

considerando che, al fine di impedire distorsioni di concorrenza, è necessario prevedere disposizioni atte ad evitare che i prodotti in parola entrino negli Sta-

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(2) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(3) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 1.

ti membri a condizioni più favorevoli di quelle valide per le materie grasse importate sotto forma di burro ;

considerando che a tal fine è opportuno instaurare un sistema di calcolo del prelievo applicabile a questi prodotti che tenga conto del prelievo dei prodotti di cui alla sottovoce 04.04 F II e del tenore supplementare in materie grasse ;

considerando che è quindi opportuno apportare le necessarie modifiche al regolamento n. 111/64/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 5 ter del regolamento n. 111/64/CEE è sostituito dal paragrafo seguente :

« 1. Per le importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti del gruppo n. 8, il prelievo è pari

a) a 7,5 unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto per quanto riguarda i prodotti di cui alle voci 04.04 A I b), 04.04 A I d), 04.04 A II a) 2 e 04.04 A II b),

b) a 20 unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto per quanto riguarda i prodotti di cui alle voci 04.04 A I a), 04.04 A I c) e 04.04 A II a) 1. »

Articolo 2

1. Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 6, *in limine*, del regolamento n. 111/64/CEE, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per le importazioni in provenienza dagli Stati membri dei prodotti del gruppo n. 9 di cui alla voce 04.04 F dell'allegato II del presente regolamento, nonché per le importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti del gruppo n. 9 di cui alla voce 04.04 F II a) del citato allegato, il prelievo è composto di tre elementi : ».

2. Il paragrafo 2 di detto articolo 6 è completato dal secondo comma seguente :

« Per le importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti del gruppo n. 9 di cui alla voce 04.04 F II b) dell'allegato II del presente regolamento, il prelievo si compone di due elementi :

a) un elemento pari al prelievo applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui alla voce 04.04 F II a),

b) un elemento pari a 125 unità di conto. »

3. Al paragrafo 3 di detto articolo 6 la menzione « di cui al paragrafo 2 » è sostituita dalla menzione « di cui al primo comma del paragrafo 2 ».

Articolo 3

Il regolamento n. 111/64/CEE è completato dall'articolo seguente :

« *Articolo 8 bis*

1. Nei confronti dei paesi terzi che sono disposti a garantire, e sono in grado di farlo, che all'importazione di formaggi Tilsit (Havarti) di cui alla voce 04.04 E V dell'allegato II del presente regolamento, originari ed in provenienza dal loro territorio, il prezzo praticato non sarà inferiore a 85 unità di conto per 100 chilogrammi, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è uguale al prezzo di entrata diminuito :

a) di 85 unità di conto,

b) dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 13/64/CEE.

2. Se le condizioni stipulate al paragrafo 1 sono rispettate da un paese terzo, la Commissione decide che le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle importazioni del prodotto in causa in provenienza da detto paese. Sulla base di informazioni relative ai prezzi praticati all'importazione in provenienza dal paese terzo in parola, essa può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 non sono più applicabili. »

Articolo 4

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 111/64/CEE, la menzione « 04.04 A e 04.04 F I » è sostituita dalla menzione « 04.04 A, 04.04 E V e 04.04 F I ».

Articolo 5

1. Le sottovoci tariffarie 04.04 A II, 04.04 E V e 04.04 F II dell'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE sono sostituite dalle sottovoci seguenti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzel, aventi un tenore minimo in materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (3) : II. in pezzi condizionati sotto vuoto : a) con la crosta almeno da un lato e di un peso netto : 1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (5) per 100 kg di peso netto : aa) uguale o superiore a 131 unità di conto ed inferiore a 163,5 unità di conto per le importazioni in Francia bb) uguale o superiore a 127,5 unità di conto e inferiore a 160 unità di conto per le importazioni negli altri Stati membri 2. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (5) per 100 kg peso netto : aa) uguale o superiore a 163,5 unità di conto per le importazioni in Francia bb) uguale o superiore a 160 unità di conto per le importazioni negli altri Stati membri b) altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (6) e di un valore franco frontiera (5), per 100 kg di peso netto : 1. uguale o superiore a 183,5 unità di conto per le importazioni in Francia 2. uguale o superiore a 180 unità di conto per le importazioni negli altri Stati membri E. Altri (ad esclusione dei formaggi fusi) : V. Tilsit (Havarti) (8) F. Formaggi fusi : II. Altri con un tenore in peso di materie grasse : a) inferiore o uguale al 36 % b) superiore al 36 %

(8) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata a condizioni da stabilire.

2. La menzione del « 32 % » di cui alla sottovoce 04.04 E VIII a) dell'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE è sostituita dalla menzione del « 36 % ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 22 aprile 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE